

ORDINANZA 5 agosto 2002, n. 1976

Integrazione dell'Ordinanza Commissariale n. 1675 del 27 dicembre 2001, così come modificata dall'Ordinanza Commissariale n. 1769 del 26 febbraio 2002, avente ad oggetto «Circolare per l'applicazione delle procedure semplificate previste nel capo V del Titolo I del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni».

Il Commissario delegato
per l'Emergenza Ambientale nel Territorio
della Regione Calabria

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17 settembre 1997 – Serie generale –, con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel Settore dello Smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana n. 7 dell'11 gennaio 1999 – Serie generale –, in data 29 dicembre 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 4 gennaio 2000 – Serie generale –, in data 16 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24 giugno 2000 – Serie generale –, con i quali lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio economico ambientale nel Settore dei Rifiuti Urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2001.

VISTE le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato al Coordinamento della Protezione Civile n. 2696 in data 21 ottobre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25 ottobre 1997 – Serie generale –, n. 2856 in data 1 ottobre 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 9 ottobre 1998 – Serie generale –, l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.

285 del 5 dicembre 1998 – Serie generale –, n. 2984 in data 31 maggio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7 giugno 1999 – Serie generale –, n. 3062 in data 6 luglio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 15 luglio 2000 – Serie generale –, con le quali è stato istituito l'Ufficio del Commissario delegato e sono state disposte le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel Settore dei Rifiuti Urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di Bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Calabria.

VISTO il D.Lgs. 22/97 e in particolare gli artt. 31 e 33.

VISTO l'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza P.C.M. 2696 del 21 ottobre 1997 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 250 del 25 ottobre 1997 con il quale «Il Commissario delegato attua le disposizioni del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con facoltà di derogare riguardo la competenza, i tempi e le modalità procedurali nei limiti necessari all'espletamento delle funzioni dei poteri dell'Ordinanza».

VISTO il Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Calabria adottato dall'Ufficio del Commissario delegato per l'Emergenza Ambientale con Ordinanza n. 1322 del 7 marzo 2001 con presa d'atto da parte della Regione Calabria con delibera di Giunta regionale n. 815 dell'8 ottobre 2001 contenente in appendice, tra l'altro, la «Circolare per l'applicazione delle procedure semplificate previste nel Capo V del Titolo I del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni».

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1675 del 27 dicembre 2001 avente ad oggetto: «Circolare per l'applicazione delle procedure semplificate previste nel Capo V del Titolo I del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni».

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1769 del 26 febbraio 2002 «Integrazione dell'Ordinanza Commissariale n. 1675 del 27 dicembre 2001 avente ad oggetto «Circolare per l'applicazione delle procedure semplificate previste nel Capo V del Titolo I del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni».

CONSIDERATO che le operazioni di recupero dei rifiuti, sia di materiale che di energia, rappresenta l'attività prioritaria di gestione dei rifiuti e risulta determinante al superamento della situazione di emergenza venutasi a creare nel territorio della Regione Calabria.

RITENUTO necessario adottare ulteriori disposizioni transitorie riguardanti gli impianti destinati al recupero di rifiuti non pericolosi nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 e al D.M. 5 febbraio 1998, già realizzati ovvero in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della sopraccitata Ordinanza 1675 del 27 dicembre 2001 al fine di consentire la conclusione consequenziale di un iter amministrativo già in corso alla data di entrata in vigore della citata Ordinanza e di evitare, pertanto, controversie con i soggetti titolari degli impianti.

CONSIDERATO inoltre che:

— le operazioni di recupero effettuate ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 riguardano spesso flussi marginali e, pertanto, limitate quantità di rifiuti, rispetto alla principale attività delle aziende che le intraprendono;

— l'estensione della prescrizione della stipula delle garanzie fideiussorie previste dall'art. 28 anche alle operazioni di recu-

pero svolte in procedura semplificata è disciplinata dall'O.C. 1605 del 25 ottobre 2001, la quale prevede per dette garanzie importi minimi per ogni tipologia di trattamento.

RITENUTO altresì che le modalità di determinazione dell'ammontare della garanzia di cui alla O.C.D. n. 1605 del 25 ottobre 2001, con particolare riferimento all'applicazione agli importi di soglie minime, potrebbero rappresentare un disincentivo alle attività di recupero di detti flussi di rifiuti, risultando in alcuni casi eccessivo il divario tra l'importo della garanzia da prestarsi e il quantitativo di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero.

SU PROPOSTA del Responsabile del Settore Rifiuti.

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Legale in ordine alla legittimità del presente provvedimento.

SU CONFORME PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento.

Il Dirigente Settore Rifiuti: Dott. Ing. Domenico A. Basile.

D'Ordine Il Dirigente dell'Ufficio Legale: Avv. Giuseppe Luppino.

Il Sub Commissario: On. Italo Reale.

DISPONE

1. Di integrare l'Ordinanza n. 1675 del 27 dicembre 2001, già integrata con Ordinanza 1769 del 26 febbraio 2002, avente ad oggetto «Approvazione della circolare per l'applicazione delle procedure semplificate previste nel Capo V del Titolo I del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni», inserendo i seguenti articoli:

«10. Le soglie quantitative di cui alla tabella inserita nel paragrafo III della circolare allegata alla medesima Ordinanza e le corrispondenti disposizioni del Piano Gestione dei rifiuti della Regione Calabria, non si applicano agli impianti destinati al recupero di rifiuti non pericolosi nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche previste dagli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 e dal D.M. 5 febbraio 1998, già realizzati ovvero in costruzione alla data di entrata in vigore dell'O.C. 1675 del 27 dicembre 2001, i quali restano disciplinati dalle richiamate disposizioni statali;

11. La norma di cui all'art. 10 diventa operante previa comunicazione dell'esistenza degli impianti sopraccitati da parte del soggetto interessato, alla provincia competente per territorio ed all'Ufficio del Commissario delegato per l'Emergenza Ambientale, a termine di decadenza, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R. Calabria. A tale comunicazione dovrà essere allegata copia della concessione edilizia e di tutte le altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'impianto nonché copia della comunicazione di inizio dei lavori;

12. Le province, sulla scorta di valutazioni in merito ai quantitativi di rifiuti non pericolosi da sottoporre ad operazioni di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97, alle modalità di trattamento degli stessi, alla localizzazione dell'impianto destinato al recupero di detti rifiuti, ecc. ecc., nella definizione dell'importo della garanzia fideiussoria da prestarsi secondo criteri, modalità ecc. dell'O.C. 1605 del 25 ottobre 2001, possono, su richiesta dell'interessato, ridurre o non applicare gli importi minimi stabiliti a seconda delle tipologie di recupero nell'allegato B di detta Ordinanza».

2. Di dare comunicazione del presente atto alle prefetture e alle Amministrazioni Provinciali della Regione Calabria;

3. Di pubblicare la presente Ordinanza sul B.U.R. Calabria;

4. Di allegare copia della presente Ordinanza alla O.C. n. 1675 del 27 dicembre 2001.

Il Resp. Unico del Proc.
Dott. Ing. G.B. Papello

Il Commissario Delegato
On. Giuseppe Chiaravalloti
